Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 29 maggio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Campania

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 146 DEL 29 MAGGIO 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Asti.

(1177)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 146 DEL 29 MAGGIO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni dell'incorporato « Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità »: 6 % serie speciale « Export »; 6 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 6 % serie ordinaria ventennale (31ª emissione); 7 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 8 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 8 % serie ordinaria decennale; 8 % serie ordinaria quindicennale; 8 % serie ordinaria ventennale; 9 % serie speciale « Saffa »; 9 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 9 % serie ordinaria decennale; 9 % serie ordinaria quindicennale; 9 % serie ordinaria ventennale; 10 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 10 % serie ordinaria decennale; 10 % serie ordinaria quindicennale; 10 % serie ordinaria ventennale; 13 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 13 % serie ordinaria quinquennale; 13 % serie ordinaria decennale; 13 % serie ordinaria quindicennale, effettuate il 15 maggio 1984.

(2677)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 febbraio 1984.

Modalità di assegnazione dei premi speciali della lotteria di Monza 1984.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 5 gennaio 1984, con la quale il comitato generale di direzione delle lotterie nazionali ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Monza 1984, che prevede l'assegnazione di premi speciali per complessivi 207 milioni, mediante nove sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi speciali della lotteria di Monza 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1984

Il Ministro: VISENTINI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SPECIALI DELLA LOTTERIA DI MONZA 1984

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Monza 1984, che invieranno alla società concessionaria per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno a nove estrazioni a sorte, secondo il calendario allegato, dei seguenti quattro premi:

primo premio	L. 10.000.000
secondo premio	» 6.000.000
terzo premio	» 4.000.000
quarto premio	» 3.000.000

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla cifra del numero dell'ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alle cifre dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti in detti quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificarne il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di conto corrente postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Eur-Roma, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al concorso dei premi speciali saranno inviate al macero a cura del concessionario, decorsi venti giorni dall'ultima estrazione dei premi.

LOTTERIA DI MONZA 1984

Calendario delle estrazioni dei premi speciali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
ore 9 del 24 aprile 1984	24 aprile 1984
ore 9 del 30 aprile 1984	30 aprile 1984
ore 9 del 7 maggio 1984	7 maggio 1984
ore 9 del 14 maggio 1984	14 maggio 1984
ore 9 del 21 maggio 1984	21 maggio 1984
ore 9 del 28 maggio 1984	28 maggio 1984
ore 9 del 4 giugno 1984	4 giugno 1984
ore 9 dell'11 giugno 1984	11 giugno 1984
ore 9 del 18 giugno 1984	18 giugno 1984

(2781)

DECRETO 21 marzo 1984.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Monza 1984.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Monza, manifestazione 1984, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Monza, manifestazione 1984, abbinata alla corsa automobilistica internazionale « Gran premio lotteria di Monza », organizzata dall'Automobile club di Milano, si concluderà il 24 giugno 1984 presso l'autodromo di Monza (Milano).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 39 serie di 100 mila biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 2.000 (duemila).

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Milano il giorno 24 giugno 1984, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 24 giugno 1984, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i numeri delle autovetture partecipanti alla finale del « Gran premio lotteria di Monza ».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle vetture ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica delle vetture sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di vetture vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle vetture partecipanti alla manifestazione finale, tolti quelli corrispondenti alle vetture eventualmente classificate.

Nei casi di arrivo simultaneo di più vetture per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle vetture arrivate « ex aequo », vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle vetture in questione.

Qualora la manifestazione automobilistica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Monza, manifestazione 1984, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 18 giugno 1984.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti, annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali a Milano per le ore dodici del giorno 22 giugno 1984.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore dieci del giorno 24 giugno 1984.

Art. 9.

Il dott. Germano Cibelli, direttore di sezione nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento. In caso di impedimento di detto funzionario è delegato a sostituirlo il dott. Floriano D'Angelo, direttore di sezione nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1984

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
NONNE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1984
Registro n. 27 *Finanze, foglio n.* 103

(2782)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 26 maggio 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero ».

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante « Norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'estero », e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

« I residenti, creditori nei confronti di non residenti, possono d'iniziativa emettere o ricevere effetti a carico dell'estero per la ristrutturazione dei crediti vantati qualora gli stessi non vengano soddisfatti nei termini consentiti a seguito della situazione di inadempienza generalizzata del Paese debitore.

Resta fermo per le banche l'obbligo di osservare le disposizioni relative alle segnalazioni di inadempienza ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 26 maggio 1984

Il Ministro: CAPRIA

(2853)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 2 marzo 1984, n. **167**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale femminile a scopo di culto e di religione denominata « Apostole di Maria Regina della Nigrizia », in Verona.

N. 167. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale femminile a scopo di culto e di religione denominata « Apostole di Maria Regina della Nigrizia », in Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 365

DECRETO 2 marzo 1984, n. **168**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di « S. Maria Assunta e Sagrestanato » con la parrocchia del « SS.mo Nome di Gesù », entrambe in Montepulciano.

N. 168. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Montepulciano 1° settembre 1981, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla unione perpetua *aeque principalis* della parrocchia di « S. Maria Assunta e Sagrestanato », nella cattedrale di Montepulciano (Siena), con la parrocchia del « SS.mo Nome di Gesù », nella stessa città.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 366

DECRETO 30 marzo 1984, n. **169**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Madonna dell'Olmo », in Cisterna.

N. 169. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terracina, Latina, Priverno e Sezze 1° maggio 1971, integrato con quattro dichiarazioni, le prime due del 15 giugno 1981, la terza del 21 marzo 1983 e la quarta del 13 giugno stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia « Madonna dell'Olmo », in località Olmobello del comune di Cisterna (Latina).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 360

DECRETO 30 marzo 1984, n. **170**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del « S. Cuore e S. Alessandro Sauli », in Asti.

N. 170. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Asti 24 maggio 1983, integrato con due dichiarazioni, una di pari data e l'altra del 19 luglio stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia del « S. Cuore e S. Alessandro Sauli », in Asti.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 364

DECRETO 30 marzo 1984, n. **171.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di « S. Grato vescovo », in S. Colombano Belmonte, e di « S. Lorenzo martire », in Canischio.

N. 171. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino 1° aprile 1982, relativo all'unione temporanea *aeque principalis* delle parrocchie di « S. Grato vescovo », in S. Colombano Belmonte (Torino), e di « S. Lorenzo martire », in Canischio (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 359

DECRETO 30 marzo 1984, n. **172.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Benedetto, padre d'Europa », in Cattolica.

N. 172. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Rimini 1° aprile 1979, integrato con due dichiarazioni del 15 aprile successivo e del 22 giugno 1983, relativo all'erezione della parrocchia di « S. Benedetto, padre d'Europa », in Cattolica (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 362

DECRETO 30 marzo 1984, n. **173.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di « Maria SS. Assunta », nella chiesa cattedrale di Lecce, dal canonicato capitolare della cattedrale stessa.

N. 173. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lecce 31 marzo 1982, integrato con dichiarazione del 18 maggio 1983, relativo alla separazione perpetua della parrocchia « Maria SS. Assunta », con sede nella chiesa cattedrale di Lecce, dal canonicato capitolare della cattedrale stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 361

DECRETO 30 marzo 1984, n. **174.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di « S. Maria Assunta » e della « SS.ma Croce », in Bolano.

N. 174. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di La Spezia, Sarzana e Brugnato 15 dicembre 1982, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principalis* delle parrocchie di « S. Maria Assunta », in Bolano (La Spezia), e della « SS.ma Croce », in frazione Montebello di Mezzo dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 363

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 23 maggio 1984 Toscano Paolo, notaio residente nel comune di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Cinisi, distretto notarile di Palermo, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(2790)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vibro Plazzoli, in Grassobio (Bergamo), è prolungata al 1° dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. manifatture Giovanni Serio di Putignano (Bari), è prolungata al 6 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.M.I.T. di Torino, è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uniblok italiana, con sede e stabilimento in Bari, è prolungata al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica dauna, stabilimento in Monte S. Angelo (Foggia), è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceat cavi, con sede in Torino e stabilimenti in Settimo Torinese (Torino) ed Ascoli Piceno, nonché uffici di vendita nazionali, è prolungata al 30 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palini industria del legno, con sede e stabilimento in Pisogne (Brescia), è prolungata al 24 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faini, con sede in Bovezzo e stabilimenti in Bovezzo e Concesio (Brescia), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Com, in Tavagnacco (Udine), è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alvi, in Villesse (Gorizia), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartofan, con sede in Marlia (Lucca) e stabilimenti in Marlia di Capannori (Lucca) e Diecimo Borgo a Mozzano (Lucca), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cogimec, in Lucca, è prolungata al 29 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Giovanni Oliva e C., con sede in Genova e stabilimenti in Beinette (Cuneo) e Piaggione (Lucca), è prolungata al 25 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'Istituto farmochimico Nativelle, in Firenze, è prolungata al 29 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Martini, in Empoli, è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio Delia, in Calenzano (Firenze), è prolungata al 7 febbraio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Nuova Rapik, in Capannori (Lucca), è prolungata al 27 febbraio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Casorate, in Casorate Primo (Pavia), è prolungata al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Osram, in Milano, è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cane profilati, in Cellole (Caserta), è prolungata al 6 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magrini meridionale, in Casavatore (Napoli), è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aspe in Forino (Avellino), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siccet - Arch. E. Monti, cantieri, sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.M. - Industria poligrafica meridionale, in Qualiano (Napoli), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilta, in Torretta di Mercogliano (Avellino), è prolungata al 18 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elio Gilloga, in Acquaviva delle Fonti (Bari), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Imec, con sede in Sorrento e stabilimento in Torre Annunziata (Napoli), è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Lamaritermica, in Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata al 30 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Florio e C., industria salernitana conserve alimentari, in Pontecagnano (Salerno), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Edic di Jannaccone e C., in Mercogliano (Avellino), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Magaldi industrie, con sede in Salerno e stabilimento in Buccino (Salerno), è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Vi. - Ceramica vietrese, in Cava dei Tirreni (Salerno), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Tessitore, in S. Egidio Montalbino (Salerno), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Andreotti, fotoincisioni (gruppo Andreotti), in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 novembre 1982 al 29 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli tecna, in Milano, è prolungata al 12 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corima, in Cassano Magnago (Varese), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tinlegno, con sede e stabilimento in Leinì (Torino), è prolungata al 21 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Impa, legatoria di Mathias Maria, in Moncalieri (Torino), è prolungata al 4 aprile 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comer, con sede e stabilimento in Castellamonte (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 marzo 1983 al 25 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.B.L. - Industria battitura lamiere, con sede in Torino e stabilimenti in Venaria e Leinì (Torino), è prolungata al 18 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Mathi, con sede in Milano e stabilimento in Mathi Canavese (Torino), è prolungata al 21 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Imaf, in Quintano d'Oglio (Brescia), è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coprel, in Monza, è prolungata al 15 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.S.M., in Lugnacco Canavese (Torino), è prolungata al 7 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crumiere, con sede in Torino e stabilimento in Villar Pellice (Torino), è prolungata al 30 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Siver Scatolificio industriale vercellese, in Vercelli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 giugno 1983 al 18 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Metalchimica guarnizioni industriali, in Alpignano (Torino), è prolungata all'11 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Losa cotonificio di Robassomero, con sede in Torino e stabilimento in Robassomero (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicit in Frossasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1983 al 31 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Massifond, in Orbassano (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Trafisa, in Cerreto Castello (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1983 al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria Centenari e Zinelli, in Cuggiono (Milano), è prolungata all'11 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova tecnodelta, con sede in Torino e stabilimento in Tigliole d'Asti, è prolungata al 17 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Diana, in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pelmoda, in Arzano (Napoli), è prolungata al 28 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalchiusure Jolly, in Melito (Napoli), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Figli di Gennaro Malasomma, in S. Pietro a Patierno (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio e pantalonificio L'Arianna, in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Toscoceramica, in Montemurlo (Firenze), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica pisana, in Pisa, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento in Sesto Fiorentino, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Philco italiana, in Brembate Sopra (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 agosto 1983 al 25 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tilane tessile, in Desio (Milano), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Argenterio, in Dello, frazione Corticelle Pive (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 ottobre 1982 al 17 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessiture Pietro Radici, con sedi in Milano e Leffe (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 ottobre 1983 al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saffa, con sede in Milano e stabilimento in Somaglia (Milano), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Urep chimec, in Locate Varesino (Como), è prolungata al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto commo, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merli macchine utensili, con sede in Milano e stabilimento in Codevilla (Pavia), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Bux, in Bari, è prolungata al 14 febbraio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Casual sport, con sede e stabilimento in Vigevano, è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sami di Moncalieri (Torino), è prolungata al 9 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova editoriale italiana, sede di Milano, è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Icam, con sede e stabilimento in Ponteranica (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova fulgorcavi, già Enne Esse, con sede in Latina e unità commerciale di Milano, è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.A.R., con sede in Milano e stabilimento in Monza (Milano), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sacic legno, in Mortara (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessilcon industria tessile ed abbigliamento, stabilimenti di Palermo e Trapani, è prolungata al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sacelit di Milano con stabilimenti in Calusco d'Adda (Bergamo), Senigallia (Ancona) e S. Filippo del Mela (Messina), è prolungata al 12 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Teritex, con sede e stabilimento in Novi di Modena, è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Chimica Augusta di Milano, stabilimento di Augusta (Siracura) è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Claudio, in Limidi di Soliera (Modena), è prolungata al 30 ottobre 1983

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tubicemento Sicilia, con sede legale in Menfi (Agrigento) e stabilimento in Melilli (Siracusa), è prolungata al 13 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Cornici Cobra, in Villaricca (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sorelle Ciaravola di Zagarolo (Roma), è prolungata al 12 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine e fonderie Carcano, in Maslianico (Como), è prolungata al 25 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Labi, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento in Braone (Brescia), è prolungata al 31 gennaio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartotecnica padana di Cologno Monzese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 maggio 1983 al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.S. - Costruzioni meccaniche siderurgiche, con sede e stabilimento in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 settembre 1983 al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2626)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma alla società « Audit-Account S.r.l. », in Benevento, dell'autorizzazione ad esercitare attività di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 aprile 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Consult-Audit S.r.l. », in Benevento, alla società « Audit-Account S.r.l. », in Benevento, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

(2231)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione e al commercio di specialità medicinale

Con decreto ministeriale 4 aprile 1984, n. 86/S-*ter*, è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione e al commercio della serie fiale da ml 0,5 × mg 1 della specialità medicinale Konakion Roche, registrata al n. 8776/1 a nome della società Prodotti Roche S.p.a., in Milano, piazza Durante, 11.

(2232)

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 23 gennaio 1982, all'impresa Enotria - S.p.a., in Melilli (Siracusa), strada statale n. 193, km 8, del presidio sanitario denominato Benox-50 già registrato al numero 4635.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 22 dicembre 1982 all'impresa Enotria - S.p.a., in Melilli (Siracusa), strada statale n. 193, km 8, del presidio sanitario denominato Bioxan già registrato al numero 5148.

(2233)

MINISTERO DELL'INTERNO

Errata-corrige al decreto ministeriale 30 novembre 1983: « Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 339 del 12 dicembre 1983).

Nell'allegato *A* « Definizioni generali di prevenzione incendi », al decreto ministeriale citato in epigrafe, al punto 1.7., nono rigo, in luogo di: « ad almeno *30* mbar », leggasi: « ad almeno *0,3* mbar ».

(2596)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1013 mod. 25 *A*. — Data: 13 agosto 1983. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Pellegrini M. Grazia, nata a Roma il 20 gennaio 1931. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 2.325.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(2580)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 100

Corso dei cambi del 23 maggio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1689,900	1689,900	1690 —	1689,900	1690 —	1689,90	1689,900	1689,900	1689,900	1689,90
Marco germanico	616,530	616,530	616,90	616,530	616,50	616,70	616,680	616,530	616,530	616,52
Franco francese	200,320	200,320	200,60	200,320	200,50	200,37	200,430	200,320	200,320	200,32
Fiorino olandese	547,460	547,460	548,15	547,460	547,95	547,59	547,720	547,460	547,460	547,45
Franco belga	30,320	30,320	30,36	30,320	30,33	30,32	30,329	30,320	30,320	30,32
Lira sterlina	2345,100	2345,100	2345,50	2345,100	2345 —	2345,30	2345,500	2345,100	2345,100	2345,10
Lira irlandese	1894,800	1894,800	1895,75	1894,800	1894,75	1894,80	1894,800	1894,800	1894,800	—
Corona danese	168,130	168,130	168,40	168,130	168,20	168,15	168,170	168,130	168,130	168,12
E.C.U.	1378,800	1378,800	1381,50	1378,800	1380,75	1378,77	1378,750	1378,800	1378,800	1378,80
Dollaro canadese	1305,500	1305,500	1306 —	1305,500	1307,65	1305,87	1306,250	1305,500	1305,500	1305,50
Yen giapponese	7,262	7,262	7,26	7,262	7,26	7,25	7,255	7,262	7,262	7,26
Franco svizzero	746,330	746,330	747 —	746,330	746,75	736,49	746,660	746,330	746,330	746,33
Scellino austriaco	87,722	87,722	87,82	87,722	87,72	87,72	87,720	87,722	87,722	87,73
Corona norvegese	216,400	216,400	216,80	216,400	216,65	216,50	216,600	216,400	216,400	216,40
Corona svedese	209,370	209,370	209,40	209,370	209,50	209,40	209,430	209,370	209,370	209,36
FIM	291,040	291,040	291,25	291,040	201,25	291,02	291 —	291,040	291,040	—
Escudo portoghese	11,950	11,950	12,10	11,950	12,12	12 —	12,050	11,950	11,950	11,95
Peseta spagnola	11,013	11,013	11,03	11,013	11,02	11 —	11,017	11,013	11,013	11,01

Media dei titoli del 23 maggio 1984

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	56,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	97,900
» 6 % » » 1970-85	95,800
» 6 % » » 1971-86	91,550
» 6 % » » 1972-87	86,850
» 9 % » » 1975-90	89,250
» 9 % » » 1976-91	86,100
» 10 % » » 1977-92	89,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	86,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	80,550
» » » 1-4-1981/86 16 %	93 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	102,500
» » » TR 2,50% 1983/93	107,450
» » » Ind. ENI 1-8-1988	99,900
» » » » EFIM 1-8-1988	100,125
» » » » 1- 6-1981/84	100 —
» » » » 1- 6-1982/84	99,900
» » » » 1- 7-1982/84	100 —
» » » » 1- 8-1982/84	100,075
» » » » 1- 9-1982/84	100,050
» » » » 1-10-1982/84	100,050
» » » » 1-11-1982/84	100,225
» » » » 1-12-1982/84	100,500
» » » » 1- 1-1983/85	100,200
» » » » 1- 2-1983/85	100,050
» » » » 1- 3-1983/85	100,075
» » » » 1- 4-1983/85	100,050
» » » » 1- 5-1983/85	100,300
» » » » 1- 6-1983/85	100,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1982/86	100,800
» » » » 1- 3-1982/86	101,100
» » » » 1- 5-1982/86	101,400
» » » » 1- 6-1982/86	101,300
» » » » 1- 7-1982/86	100,850
» » » » 1- 8-1982/86	100,650
» » » » 1- 9-1982/86	100,675
» » » » 1-10-1982/86	100,950
» » » » 1-11-1982/86	100,450
» » » » 1-12-1982/86	100,450
» » » » 1- 7-1983/86	99,350
» » » » 1- 8-1983/86	99,300
» » » » 1- 9-1983/86	99,400
» » » » 1-10-1983/86	99,800
» » » » 1- 1-1983/87	100,425
» » » » 1- 2-1983/87	100,425
» » » » 1- 3-1983/87	100,600
» » » » 1- 4-1983/87	100,575
» » » » 1- 5-1983/87	100,550
» » » » 1- 6-1983/87	100,650
» » » » 1- 7-1983/88	100,225
» » » » 1- 8-1983/88	100,175
» » » » 1-10-1983/88	100,175
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	98,750
» » » 18 % 1- 1-1985	101,150
» » » 17 % 1- 5-1985	101,500
» » » 17 % 1- 7-1985	101,725
» » » 17 % 1-10-1985	101,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,550
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,850
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,650
» » » » 1983/90 11,5 %	100,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 maggio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1689,900
Marco germanico	616,605
Franco francese	200,375
Fiorino olandese	547,590
Franco belga	30,324
Lira sterlina	2345,300
Lira irlandese	1894,800
Corona danese	168,150
E.C.U.	1378,770
Dollaro canadese	1305,875
Yen giapponese	7,258
Franco svizzero	746,495
Scellino austriaco	87,721
Corona norvegese	216,500
Corona svedese	209,400
FIM	291,020
Escudo portoghese	12 —
Peseta spagnola	11,015

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Corso dei cambi del 24 maggio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1704,700	1704,700	1704,90	1704,700	1704,70	1689,90	1704,750	1704,700	1704,700	1704,70
Marco germanico	616,720	616,720	616,90	616,720	616,50	616,60	616,680	616,720	616,720	616,72
Franco francese	200,610	200,610	200,40	200,610	200,50	200,37	200,630	200,610	200,610	200,60
Fiorino olandese	547,970	547,970	547,80	547,970	547,50	547,59	548 —	547,970	547,970	547,97
Franco belga	30,356	30,356	30,356	30,356	30,35	30,34	30,343	30,356	30,356	30,35
Lira sterlina	2347 —	2347 —	2345,50	2347 —	2343,75	2346,99	2346,990	2347 —	2347 —	2347 —
Lira irlandese	1894,500	1894,500	1895,75	1894,500	1893,90	1894,80	1894,800	1894,500	1894,500	—
Corona danese	168,360	168,360	168,20	168,360	168,15	168,35	168,350	168,360	168,360	168,35
E.C.U.	1382,100	1382,100	1381 —	1382,100	1381,77	1382,17	1382,250	1382,100	1382,100	1382,10
Dollaro canadese	1316,200	1316,200	1315 —	1316 200	1314,50	1316 17	1316,150	1316,200	1316,200	1316,20
Yen giapponese	7,354	7,354	7,35	7,354	7,340	7,35	7,358	7,354	7,354	7,35
Franco svizzero	748,970	748,970	749,50	748,970	748,35	749,21	749,460	748,970	748,970	748,96
Scellino austriaco	87,865	87,865	87,82	87,865	87,75	87,87	87,880	87,865	87,865	87,86
Corona norvegese	217,250	217,250	216,80	217,250	216,85	217,27	217,300	217,250	217,250	217,25
Corona svedese	210,280	210,280	209,68	210,280	210,10	210,29	210,300	210,280	210,280	210,28
FIM	292 —	292 —	291,60	292 —	291,65	292,15	292,300	292 —	292 —	—
Escudo portoghese	12,180	12,180	12,10	12,180	12,17	12,15	12,130	12,180	12,180	12,18
Peseta spagnola	11,027	11,027	11,02	11,027	11,10	11,03	11,035	11,027	11,027	11,02

Media dei titoli del 24 maggio 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	55,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	97,900
» 6 % » » 1970-85	95,800
» 6 % » » 1971-86	91,550
» 6 % » » 1972-87	87,050
» 9 % » » 1975-90	89,250
» 9 % » » 1976-91	86,100
» 10 % » » 1977-92	90 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	92,450
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	102,500
» » » 1-8-1982/84 19 %	99,800
» » » TR 2,5% 1983/93	107,550
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	100,150
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,500
» » » » 1- 6-1981/84	99,950
» » » » 1- 6-1982/84	99,900
» » » » 1- 7-1982/84	100 —
» » » » 1- 8-1982/84	100 —
» » » » 1- 9-1982/84	100,100
» » » » 1-10-1982/84	100,200
» » » » 1-11-1982/84	100,200
» » » » 1-12-1982/84	100,400
» » » » 1- 1-1983/85	100,150
» » » » 1- 2-1983/85	100,075
» » » » 1- 3-1983/85	100,100
» » » » 1- 4-1983/85	100,100
» » » » 1- 5-1983/85	100,250
» » » » 1- 6-1983/85	100,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1982/86	101 —
» » » » 1- 3-1982/86	101,250
» » » » 1- 5-1982/86	101,350
» » » » 1- 6-1982/86	101,350
» » » » 1- 7-1982/86	100,650
» » » » 1- 8-1982/86	100,650
» » » » 1- 9-1982/86	100,600
» » » » 1-10-1982/86	100,650
» » » » 1-11-1982/86	100,600
» » » » 1-12-1982/86	100,400
» » » » 1- 7-1983/86	99,350
» » » » 1- 8-1983/86	99,300
» » » » 1- 9-1983/86	99,400
» » » » 1-10-1983/86	99,625
» » » » 1- 1-1983/87	100,450
» » » » 1- 2-1983/87	100,350
» » » » 1- 3-1983/87	100,550
» » » » 1- 4-1983/87	100,450
» » » » 1- 5-1983/87	100,600
» » » » 1- 6-1983/87	100,675
» » » » 1- 7-1983/88	100,200
» » » » 1- 8-1983/88	100,175
» » » » 1-10-1983/88	100,175
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	98,775
» » » 18 % 1- 1-1985	101,150
» » » 17 % 1- 5-1985	101,525
» » » 17 % 1- 7-1985	101,700
» » » 17 % 1-10-1985	101,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,450
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,800
» » » » 1983/90 11,50 %	100,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 maggio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1704,725
Marco germanico	616,700
Franco francese	200,620
Fiorino olandese	547,985
Franco belga	30,349
Lira sterlina	2346,995
Lira irlandese	1894,650
Corona danese	168,355
E.C.U.	1382,170
Dollaro canadese	1316,175
Yen giapponese	7,356
Franco svizzero	749,215
Scellino austriaco	87,872
Corona norvegese	217,275
Corona svedese	210,290
FIM	292,150
Escudo portoghese	12,155
Peseta spagnola	11,031

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, per il reclutamento di cento sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, sull'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984-86;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 8 del predetto decreto 10 gennaio 1957, n. 3 e l'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato:

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il reclutamento di cento sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il 26° anno di età;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

d) siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

f) se arruolati nella leva di mare, siano in possesso del nulla osta rilasciato dalla capitaneria di porto.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della Guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della Guardia di finanza, per essere regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Ai concorrenti interessati alla chiamata alle armi con il 7° scaglione Esercito per l'anno 1984 potrà essere concesso di rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino all'espletamento del concorso qualora essi ne abbiano titolo ai sensi del paragrafo 14 della circolare n. 509 in data 5 agosto 1983 del Ministero della difesa.

Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente capitaneria di porto.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

f) il diploma di laurea di cui è provvisto;

g) il distretto militare di appartenenza;

h) la posizione nei riguardi del servizio militare;

i) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della Guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) diploma di laurea;

b) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui alla lettera *a*) del successivo art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20, così ripartito:

a) fino ad un massimo di punti 15/20 per il diploma di laurea;

b) fino ad un massimo di punti 5/20 per eventuali altri titoli e benemerenze.

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve produrre i seguenti documenti:

a) diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) altri documenti relativi a titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (diplomi di specializzazione o perfezionamento post-universitari, attestati di ricompensa o benemerenza, etc.);

c) certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

Quando la preferenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base ai titoli suindicati, è determinata dall'età.

I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da tale data.

La mancata produzione del diploma di laurea nel termine stabilito comporta l'esclusione dal concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Il comando generale della Guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) dichiarazione del casellario giudiziale;

b) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato;

c) copia del foglio matricolare del concorrente.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze sarà presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per la visita medica preliminare e per il successivo accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente art. 7.

Art. 9.

Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento fisio-psico-attitudinale saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

All'accertamento fisio-psico-attitudinale i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 7, presso il centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici;

b) esame psicotecnico;

c) esperimento di educazione fisica.

Il giudizio espresso in sede di visita medica è immediatamente comunicato all'interessato il quale può, entro e non oltre il giorno successivo a quello della comunicazione, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della predetta sottocommissione.

Il concorrente giudicato non idoneo, a seguito della visita medica o della eventuale visita di revisione o degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, è escluso dal concorso.

Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni in ordine a ciascuno degli accertamenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) e alla visita medica di revisione, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, è definitivo.

Art. 11.

Requisiti fisio-psichici

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a m 1,65;

visus non inferiore a 9/10 in ciascun occhio. Detto visus può essere raggiunto anche con lenti correttive. L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non deve essere superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3,5 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie in uno degli assi;

c) astigmatismo composto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico ed astigmatico in uno degli assi;

d) astigmatismo misto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico od astigmatico;

e) anisometropia: non superiore a 3 diottrie;

visione binoculare;

campo visivo normale;

senso cromatico normale accertato con le serie « maggiore » delle matassine colorate.

I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita medica le proprie lenti correttive « a tempiali ».

La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati sarà effettuata con le lenti « a tempiali » e non con quelle « a contatto ».

Saranno cause di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno inoltre cause di inidoneità:

a) i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve;

b) la deformazione di notevole grado del palato, l'accentuata ipertrofia delle tonsille o tonsillite cronica, la presenza di numerosi denti piorroici, di estese gengiviti di seni fistolosi. La dentatura deve essere in buone condizioni. Il numero dei denti mancanti, di quelli sostituiti da protesi fisse, di quelli otturati o di quelli cariati non deve essere superiore a 18; non sono ammesse protesi mobili.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:
neurologico ed eventualmente elettroencefalografico;
otorinolaringoiatrico;
schermografico ed eventualmente radiografico del torace;
oftalmico;
esame dell'urina;
elettrocardiografico;
determinazione della glicemia e dell'azotemia.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica ed agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comporterà l'esclusione in qualsiasi fase del concorso.

L'esame psicotecnico consiste nello svolgimento di tests di livello e di personalità ed in eventuali colloqui psicologici ed è inteso ad accertare la maturità di pensiero e le qualità attitudinali e caratterologiche del concorrente.

L'esperimento di educazione fisica, inteso ad accertare la preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in alto; salto in lungo; corsa piana m 100; corsa piana m 1000; arrampicata alla fune.

Art. 12.
Adempimenti delle sottocommissioni

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 10, lettere a), b) e c), e per la visita medica di revisione, le apposite sottocommissioni compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 13.
Graduatoria

Ultimato l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera a), procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.
Documentazione da produrre

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di stato civile libero su carta da bollo. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'astero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio in luogo dei documenti indicati alle lettere a), b), c) e d), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e) devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera a), se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente articolo, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 15.
Vincitori del concorso

Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della Guardia di finanza, i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 13 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Entro venti giorni dall'inizio del corso il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso. I sottotenenti saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici, in reparti non ubicati nella regione in cui è compreso il comune di residenza anagrafica degli stessi e dei loro genitori.

Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quindici mesi.

Art. 16.
Dimissioni dal corso

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro delle finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della Guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Art. 17.
Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione per l'accertamento fisio-psico-attitudinale, nonchè per raggiungere la sede del corso quando siano dichiarati vincitori del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera e).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 18.
Trattamento economico

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 maggio 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1984
Registro n. 31 Finanze, foglio n. 341

ALLEGATO 1

Modello della domanda
di ammissione al concorso
(in carta da bollo)

Al comando generale della Guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . il . . domiciliato a . . provincia di . in via . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cento sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito in data . . . . con il punteggio di . . . .;

e) di essere celibe o vedovo e comunque senza prole;

f) di essere iscritto al distretto militare di . o capitaneria di porto di . . .;

g) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . . . .;

h) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . . provincia di . . . . via . . n. .

Allega o fa riserva di produrre i seguenti documenti (6) . . . .

Data, ...

Il candidato

Visto per l'autenticità della firma (7) .

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(4) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato etc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministero, etc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, etc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando). Per gli arruolati della leva di mare, il nulla osta della competente capitaneria di porto deve essere trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

(2822)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a nove posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi nove posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di agraria (posti n. 9):

gruppo n. 73	posti	1
gruppo n. 143	»	3
gruppo n. 144	»	1
gruppo n. 145	»	1
gruppo n. 146	»	2
gruppo n. 147	»	1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 della ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo - Servizio personale - Ufficio concorsi, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi della Università degli studi della Tuscia di Viterbo.

(2847)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, istituto di matematica, facoltà di architettura, via Monteoliveto, 3, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 giugno 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 20 giugno 1984, ore 9.

(2848)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di aiutante nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 24-*bis* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto predetto;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto che si è pronunciato nella seduta del 24 ottobre 1983;

Vista la deliberazione n. 38 allegata al verbale n. 78 dell'3 novembre 1983 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a sette posti di aiutante in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità. Detti posti sono messi a concorso per i servizi amministrativi e del personale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica al servizio da prestare; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV - Concorsi - dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi escluso il sabato.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) *Prova scritta*: nozioni di archivistica.

b) *Prova pratica*: prova di dattilografia consistente in un saggio di copiatura, con macchina per scrivere elettrica, con velocità libera della durata di quindici minuti. Nella valutazione della prova la commissione esaminatrice terrà conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

c) *Colloquio*: diritti e doveri dell'impiegato; compiti, ordinamento e strutture dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 44, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1984 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritta e pratica di cui al precedente art. 4.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1984, per sostenere la prova scritta, muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. I predetti candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1984.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto ottenuto nella prova pratica e il voto riportato nel colloquio.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore delle categorie degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicati nell'art. 3 del presente bando entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto apposito invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sara formata in base alla graduatoria di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 7.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. Tali graduatorie saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute od all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei relativi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile. Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati aiutante in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dalla assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina ad aiutante nel ruolo della ex carriera esecutiva sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti messi a concorso nel caso in cui questi si rendessero eventualmente disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla quarta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1983

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1984
Registro n. 1, foglio n. 340

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda
da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (*a*) . . . . in . . . . (provincia di . . . . .) c.a.p. . . . . . via . . : . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare

al pubblico concorso, per esami, a sette posti di aiutante in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perché (*b*)

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*)

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data presso .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente:

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione; (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: c.a.p. numero telefonico

Data,

Firma (*f*)

---

a) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

b) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

c) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

d) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

e) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

f) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da uno notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

(1093)

Aumento, da sette a tredici, dei posti del pubblico concorso, per esami, ad aiutante nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1984, registro n. 1 Sanità, foglio n. 340, con il quale è stato indetto il pubblico concorso, per esami, a sette posti di aiutante in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che nel ruolo in questione si sono resi disponibili ulteriori posti che potrebbero essere coperti sollecitamente aumentando il numero di posti messi a concorso con il decreto ministeriale 1° dicembre 1983;

Sentito il Consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità nella seduta del 28 febbraio 1984;

Vista la deliberazione n. 36 allegata al verbale n. 81 del 1° marzo 1984 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'aumento del numero dei posti messi a concorso con il citato decreto ministeriale 1° dicembre 1983;

Decreta:

Il numero dei posti del pubblico concorso, per esami, ad aiutante in prova, indetto con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1983, citato nelle premesse, viene aumentato da sette a tredici posti.

I sei posti recati in aumento sono attribuiti ai servizi amministrativi e del personale.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1984

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1984
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 43

(2807)

REGIONE LOMBARDIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di capo sala presso l'unità sanitaria locale n. 25.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di capo sala presso l'unità sanitaria locale n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Clusone (Bergamo).

(2851)

REGIONE SICILIA

Concorso a tre posti di assistente di fisiopatologia respiratoria presso l'unità sanitaria locale n. 58

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di fisiopatologia respiratoria presso l'unità sanitaria locale n. 58.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Palermo.

(2823)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 144 del 26 maggio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

A.T.A.N. - Azienda tranvie autofilovie Napoli: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente del servizio meccanografico.

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1984, n. **11.**

Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 2 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito delle proprie attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, assicura idonei interventi e servizi per la prevenzione, la diagnosi precoce, la cura e la riabilitazione degli handicaps.

La regione Campania opera per rimuovere le situazioni invalidanti, di bisogno, di emarginazione e di non autosufficienza della persona e favorisce l'inserimento o il reinserimento in tutte le forme di vita sociale dei cittadini portatori di handicaps.

In particolare, la Regione:

adotta un'unica metodologia di rilevamento nell'individuare il tipo di handicaps;

privilegia le fasi della prevenzione e della diagnosi precoce delle menomazioni e delle loro cause, e stabilisce controlli ulteriori e sistematici del portatore di handicaps;

garantisce, dopo una partecipata analisi delle effettive necessità, interventi socio-sanitari di prevenzione, cura e riabilitazione che coinvolgano il contesto educativo socio-culturale del cittadino portatore di handicaps e privilegino il momento assistenziale territoriale e domiciliare, perseguendo l'obiettivo di tendere al superamento di ogni forma di ricovero;

favorisce il coinvolgimento della collettività nelle problematiche dello svantaggio psico-fisico, interventi educativo-riabilitativi vigilando sulla filosofia degli interventi, delle tecniche, dei farmaci e di ogni altro sistema che viene presentato per la prevenzione, la individuazione, la cura e la riabilitazione degli handicaps;

promuove la formazione e l'aggiornamento obbligatori di tutti gli operatori socio-sanitari del Servizio sanitario nazionale e, particolarmente, di quelli che intervengono nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione specifica di ogni tipo di handicaps;

promuove nell'ambito delle vigenti leggi, l'abolizione delle barriere architettoniche;

prevede interventi, anche di carattere economico per i singoli portatori di handicaps e per le famiglie che assistono congiunti portatori di handicaps non in regime di ricovero con l'obiettivo dell'inserimento familiare e sociale;

opera, nella consapevolezza che l'ambiente in cui il soggetto portatore di handicaps vive è determinante per lo stesso, affinché siano potenziati i servizi di educazione ed informazione sanitaria, per rendere cosciente la popolazione delle cause degli handicaps, dei problemi dei portatori e delle loro famiglie;

coordina gli interventi previsti dalle leggi statali e regionali per una migliore qualità della vita dei cittadini portatori di handicaps;

favorisce l'inserimento dei soggetti in difficoltà fisiche e/o intellettive negli asili nido, nella scuola materna e dell'obbligo e l'accesso ai corsi di istruzione media, primaria e secondaria, oltre che professionale, universitaria e post-universitaria, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della specifica normativa statale;

prevede, assicura e sostiene prioritariamente nella scelta e nell'attuazione degli interventi la partecipazione dei soggetti adottando, ove possibile, metodologie di gruppo e delle famiglie, mobilitando tutte le potenziali capacità;

favorisce la partecipazione dei cittadini disabili ai corsi ordinari di formazione professionale da scegliere in relazione al loro stato fisico e psichico, nel rispetto della loro volontà;

promuove iniziative per favorire, nell'ambito delle leggi vigenti in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette, l'inserimento dei cittadini portatori di handicaps nel mondo del lavoro;

opera per il controllo dei fattori e delle sostanze nocive presenti in ambienti lavorativi ai fini della prevenzione degli handicaps.

Art. 2.

Soggetto portatore di handicaps

Ai fini della presente legge, si considera «soggetto portatore di handicaps» la persona di qualsiasi età, che per evento patologico, congenito, ereditario acquisito, traumatico, patologico organico o comunque intervenuto, presenta una menomazione delle proprie facoltà fisiche e/o intellettive e/o sensoriali, che lo mettono in difficoltà di relazione, di apprendimento, di inserimento nella società.

Nei confronti dei soggetti di tutte le età, che presentino una totale assenza di autonomia e di autosufficienza, ed incapaci di provvedere ai propri bisogni primari, devono essere garantiti interventi e servizi tali da consentire un adeguato livello di vita.

Art. 3.

Strutture e interventi delle UU.SS.LL.

In attesa del piano socio sanitario regionale, le unità sanitarie locali predispongono, nell'ambito dei servizi istituzionali, un programma dipartimentale per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps.

Tale programma dipartimentale si articola in:

a) Programma preventivo per la gravidanza;

b) Programma preventivo per i primi tre anni di vita;

c) Programma per la cura e riabilitazione dei disturbi dello sviluppo psicologico dell'età evolutiva, degli handicaps e per la lotta contro l'emarginazione infantile;

d) Programma per il sostegno socio-sanitario della formazione professionale e dell'integrazione lavorativa e sociale dei soggetti portatori di handicaps.

Nella prima applicazione della presente legge in conformità a quanto previsto dal regolamento di attuazione, il comitato di gestione di ciascuna U.S.L. identificherà il personale che dovrà attendere ai programmi di cui al presente articolo, definendo un proprio organico che sarà sottoposto alla Regione per l'approvazione.

I comuni, le comunità montane e le UU.SS.LL., ciascuno per la propria competenza, svolgono attività integrative degli interventi del programma dipartimentale, con particolare riferimento alla promozione di attività divulgative e di conoscenza nei confronti di tutti i cittadini ai fini della prevenzione e dell'inserimento e del reinserimento sociale.

Art. 4.

Strutture altamente specializzate

In attesa del piano sanitario regionale la giunta, su proposta della struttura di cui all'art. 11, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e su conforme parere della commissione consiliare competente:

a) identifica le strutture cui le UU.SS.LL. faranno riferimento per gli interventi diagnostici o riabilitativi altamente specializzati e indica le modalità di rapporto operativo;

b) stabilisce un accordo con l'università per definire la sua collaborazione con i programmi dipartimentali delle UU.SS.LL. nei campi della diagnostica, terapia e ricerca, nonché dell'aggiornamento e formazione del personale medico e paramedico.

La giunta inoltre prepara il piano per la realizzazione di strutture o servizi multizonali altamente specializzati necessari per il funzionamento dei servizi e programmi di cui alla presente legge, tenendo conto delle priorità indicate dal comitato consultivo regionale di cui all'art. 19.

Art. 5.

Presidi per la riabilitazione

Le unità sanitarie locali singole o associate istituiscono, previa autorizzazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare sanità, un presidio per la riabilitazione che dovrà essere dotato di personale, locali e attrezzature per le attività di:

fisioterapia;
massaggi;
rieducazione psicomotoria;
rieducazione psico-sensoriale;
terapie del linguaggio;
ortottica;
ginnastiche mediche e correttive;
guida all'uso di protesi;
educazione e guida dei soggetti handicappati, delle loro famiglie o delle persone interessate all'uso di tecniche di rieducazione fisica, psichica e sensoriale realizzabili autonomamente.

Tali attività sono attuate nel quadro dei programmi terapeutico-riabilitativi di cui all'art. 3, nonché su richiesta degli altri servizi e strutture dell'U.S.L.

Art. 6.

Strutture residenziali

Per le necessità di assistenza continuativa di utenti portatori di handicaps psico-fisici connesse con l'impossibilità temporanea o permanente della presa in carico nel nucleo familiare o a domicilio, le UU.SS.LL. istituiscono, previa autorizzazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare sanità, strutture residenziali nelle quali è garantita l'assistenza durante l'arco delle 24 ore.

Nell'attuazione della presente legge è attribuita priorità alla ristrutturazione di centri residenziali già esistenti, sia per adeguarli ai criteri stabiliti dalla presente legge, sia per trasformarli in strutture integrative di cui al successivo art. 7.

A tale fine la giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi alle UU.SS.LL. che presenteranno piani di strutturazione di centri ubicati nel proprio territorio e gestiti in forma diretta.

Art. 7.

Strutture e attività integrative

I comuni, le comunità montane e le UU.SS.LL., ciascuno per le proprie competenze, ad integrazione degli interventi del programma dipartimentale di cui all'art. 3, istituiscono o promuovono:

a) centri diurni per attività socio-educative e per lo sviluppo delle potenzialità creative e socio-comunitarie, compresi laboratori artigianali;

b) d'intesa con i competenti organi scolastici, attività socio-comunitarie nella scuola dell'obbligo e nelle scuole materne, indirizzate ad alunni, docenti e non docenti e volte a facilitare l'integrazione dei soggetti in difficoltà socio-psicofisica;

c) gruppi appartamento o comunità autogestiti;

d) attività culturali, ricreative, sportive, soggiorni marini, montani o in località climatiche;

e) facilitazioni per il trasporto pubblico di soggetti portatori di handicaps psico-fisici;

f) attività di promozione dell'aiuto reciproco e di valorizzazione del volontariato.

Art. 8.

Aiuto domestico e scolastico

La giunta regionale, con appositi piani annuali, previo parere del comitato consultivo di cui all'art. 19, è autorizzata a erogare contributi ai comuni e alle comunità montane che istituiscono il servizio di aiuto domestico e scolastico.

Tale servizio opera in stretta correlazione con il programma dipartimentale di cui all'art. 3, con gli altri servizi e programmi dell'U.S.L., con i consigli di circolo e di istituto e secondo le indicazioni del comitato di cui all'art. 19.

Art. 9.

Rapporti convenzionali

I comuni, le comunità montane e le UU.SS.LL., per le rispettive competenze, in carenza di proprie strutture, possono stabilire rapporti convenzionali con enti pubblici o privati e associazioni di volontariato senza fini di lucro per la gestione dei presidi e delle attività per l'assistenza di portatori di handicaps.

Le convenzioni, nel rispetto del decreto ministeriale 23 novembre 1982, dovranno conformarsi allo schema tipo previsto dal regolamento di attuazione della presente legge e uniformarsi ai criteri in esso contenuti.

Art. 10.

Albo regionale

E' istituito l'albo regionale delle strutture e presidi e gestione privata previsti dagli articoli 5 e 6 della presente legge, che sarà tenuto dalla struttura prevista dal successivo art. 11.

Gli enti privati che intendono gestire tali strutture e presidi devono presentare domanda corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti e caratteristiche di cui all'allegato *D* del regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 11.

Struttura dipartimentale regionale

Nell'ambito dell'assessorato regionale alla sanità è istituita una struttura dipartimentale preposta al coordinamento delle attività previste dalla presente legge e con gli specifici compiti appresso indicati:

a) promozione e coordinamento delle attività di ricerca sugli handicaps che vengono svolte sul territorio regionale, con la possibilità di avvalersi a tale scopo del contributo di qualificate esperienze;

b) organizzazione di un centro di documentazione e di informazione sugli aspetti sociali, tecnici ed amministrativi nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps, anche allo scopo di indirizzare i servizi sulle terapie e le tecnologie più avanzate da adottare nello svolgimento delle loro attività;

c) utilizzazione dei dati sull'incidenza dei vari tipi di handicaps sul territorio regionale al fine di dettare indirizzi e formulare programmi sugli interventi più opportuni;

d) coordinamento della formazione e dell'aggiornamento del personale destinato alle attività di prevenzione, cura, assistenza e riabilitazione;

e) predisposizione degli indirizzi per la programmazione sul territorio delle strutture diagnostiche e terapeutiche ad alta specializzazione;

f) controllo degli standard di prestazioni erogate su tutto il territorio regionale e valutazione delle attività rispetto agli obiettivi fissati dalla presente legge;

g) tenuta dell'albo regionale di cui all'art. 10 e dell'archivio generale delle convenzioni stipulate dalle unità sanitarie locali nella materia regolamentata dalla presente legge.

La struttura di cui al presente articolo opera in stretta collaborazione con il comitato consultivo regionale di cui al successivo art. 19.

Art. 12.

Il personale

Nella prima applicazione della presente legge il comitato di gestione di ciascuna U.S.L. identificherà il personale che dovrà operare per l'attuazione dei programmi presso le strutture di cui agli articoli 3, 5, 6, 7.

Per il funzionamento delle strutture e dei servizi disciplinati dalla presente legge, i comuni e le comunità montane utilizzeranno prioritariamente personale qualificato già in servizio.

In carenza, i comuni e le comunità montane provvedono alla formazione e/o all'aggiornamento del personale gia in servizio, d'intesa con i responsabili dei programmi dipartimentali di cui all'art. 3 della presente legge.

Ai sensi della legge n. 833/78, art. 47 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, art. 35, le UU.SS.LL. sono autorizzate ad esigere il tempo pieno per gli operatori dei programmi, presidi ed interventi regolamentati dalla presente legge.

Art. 13.

Aggiornamento del personale

La struttura di cui all'art. 11 è autorizzata ad attuare iniziative di aggiornamento tecnico-organizzativo per i coordinatori tecnici e per i responsabili dei programmi dipartimentali di cui all'art. 3.

Inoltre la struttura di cui all'art. 11 coordina le iniziative di aggiornamento per il personale, che opererà nei programmi dipartimentali previsti dalla presente legge, predisposte delle unità sanitarie locali, in collaborazione con il comitato di cui all'art. 19.

La frequenza a tali iniziative sarà obbligatoria.

Tali inizative di aggiornamento saranno aperte alla partecipazione dei volontari.

Art. 14.

Strutture esterne

Il ricorso a strutture esterne altamente qualificate, fatto salvo quanto già disposto nella legge regionale n. 46/78, limitatamente alle consulenze sul programma terapeutico-riabilitativo e limitatamente ad interventi specifici sul paziente, con esclusione delle prestazioni curative con carattere di continuità e prolungate nel tempo, può essere autorizzato dall'apposita struttura regionale, quanto le stesse prestazioni non siano disponibili sul territorio nazionale.

Art. 15.

Diritto allo studio

La regione Campania, al fine di garantire il diritto allo studio e di favorire l'accesso dei cittadini portatori di handicaps residenti nella Regione alle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e gli asili-nido, attribuisce, con appositi piani annuali, previo parere del comitato di cui all'art. 19, ai comuni singoli o associati e alle comunità montane fondi per:

a) assicurare, nel quadro dei normali servizi di trasporto scolastico, il trasporto dei bambini in difficoltà socio-psicofisica al fine di rendere possibile la frequenza della scuola e delle attività extrascolastiche;

b) provvedere all'acquisto di attrezzature e materiali didattici che facilitino l'integrazione dei soggetti portatori di handicaps nelle normali attività scolastiche e, in particolare, nelle attività di collegamento tra scuola e realtà territoriale;

c) erogare contributi economici per facilitare l'accesso ai corsi di scuola media superiore ed universitaria, in ragione delle condizioni economiche della famiglia o del singolo studente portatore di handicaps;

d) assicurare l'alloggio nei comuni sedi di Università a studenti fuori sede portatori di handicaps.

Tutte le iniziative volte a favorire i servizi di cui al presente articolo lettere *c*) e *d*) sono rivolte a studenti residenti in Campania che sono portatori di handicaps tali da costituire un notevole aggravio economico alla normale partecipazione ai corsi scolastici.

Art. 16

Attività formativa

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati i corsi speciali riservati ad allievi con ridotta capacità lavorativa fatta eccezione dei corsi per centralinisti, massoterapisti e programmatori riservati a non vedenti.

I piani annuali di qualificazione professionale sono predisposti d'intesa con la struttura di cui all'art. 11 e devono prevedere:

a) l'inserimento di allievi disabili in ogni corso nella misura non superiore al 20%;

b) la presenza di un operatore di sostegno specializzato, per ogni corso che vede inseriti allievi disabili, individuato secondo la normativa vigente.

Art. 17.

Inserimento lavorativo

La Regione nell'ambito delle proprie competenze, con appositi piani annuali, favorisce l'inserimento nel mondo del lavoro dei cittadini portatori di handicaps in forma adeguata alle loro capacità in atto o potenziali.

Art. 18.

Barriere architettoniche

La Regione opera per l'abolizione delle barriere architettoniche in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del relativo regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1978, n. 384, con particolare riferimento agli edifici pubblici ai luoghi di pubblico spettacolo, ai servizi pubblici in genere, ai mezzi di trasporto pubblico, nonché ai luoghi di lavoro e agli alloggi in cui vivono portatori di handicaps.

A tale scopo i finanziamenti regionali ordinari e straordinari, ivi compresi quelli derivanti dalla legge n. 219/81 per la ricostruzione nelle zone terremotate, destinati alla costruzione e alla riattazione di servizi o attrezzature pubbliche, sono erogati a condizione del pieno rispetto delle norme previste dalla legge in materia di barriere architettoniche. Il mancato rispetto di tali norme comporta la revoca del finanziamento.

La Regione assegnerà, con appositi piani annuali, ai comuni che ne facciano richiesta, un apposito fondo finalizzato al parziale rimborso delle spese per la rimozione delle barriere architettoniche negli alloggi o negli edifici occupati da cittadini portatori di handicaps.

La giunta regionale è tenuta ad effettuare campagne informative, di incentivazione e promozionali per il superamento delle barriere architettoniche.

Art. 19.

Partecipazione

E' istituito il comitato consultivo regionale per il pieno inserimento nella vita sociale dei portatori di handicaps che viene nominato dal presidente della giunta regionale e dura in carica tre anni.

Esso è composto:

dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato che lo presiede;

da un funzionario dell'assessorato regionale alla sanità, responsabile dell'ufficio di cui all'art. 11;

da cinque rappresentanti dei comuni della Regione e/o delle loro associazioni, designati dall'ANCI regionale;

da quattro rappresentanti delle associazioni dei cittadini portatori di handicaps maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

da quattro rappresentanti delle organizzazioni delle famiglie di handicappati maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali presenti nel C.N.E.L.;

da un rappresentante della scuola designato dai provveditorati agli studi della Regione.

I componenti del comitato consultivo regionale prestano la loro collaborazione a titolo gratuito.

Il comitato ha sede presso la struttura di cui all'art. 11.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti e le associazioni di cui sopra comunicano i nominativi dei rappresentanti designati al presidente della giunta regionale che, con proprio decreto, procede alla costituzione del comitato.

Art. 20.

Regolamenti

Le UU.SS.LL. e i comuni e le comunità montane, ciascuno per le proprie competenze, sentito il comitato di cui all'art. 19, adottando annualmente i regolamenti delle strutture e servizi di cui alla presente legge.

I regolamenti dovranno conformarsi al principio di armonizzare ed integrare gli interventi sanitari con quelli socio-assistenziali.

In tali regolamenti saranno indicate le modalità di svolgimento delle attività che si conformeranno al criterio della flessibilità delle strutture, ai bisogni dell'utenza e che prevederanno prioritariamente controlli qualitativi mirati al raggiungimento delle finalità della presente legge.

Art. 21.

Contributi regionali

I comuni singoli o associati, le comunità montane e le UU.SS.LL. che intendono avvalersi, ciascuno per la propria competenza, dei contributi regionali per la realizzazione dei presidi e attività previsti dalla presente legge, ne faranno richiesta entro il 31 marzo di ogni anno e, in fase di prima applicazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La richiesta deve includere le deliberazioni e la documentazione dettagliata relativa alle attività per le quali si chiede il controllo. Tale documentazione deve contenere:

il parere verbalizzato del comitato di cui all'art. 19;

la descrizione della struttura o dell'iniziativa, completa delle indicazioni che la rendono conforme ai criteri e principi operativi contenuti nella presente legge;

l'indicazione degli utenti e degli altri interlocutori cui l'attività si rivolge;

numero e qualificazione del personale necessario;

l'indicazione delle forme di partecipazione degli utenti, delle famiglie, del volontariato e delle associazioni presenti in zona alla programmazione e alla attuazione delle attività;

la spesa prevista distinta per qualificazione in sanatoria e sociale.

E' fatto obbligo agli enti destinatari dei finanziamenti di cui al presente articolo, di fornire una relazione annuale alla giunta regionale sullo statuto di attuazione delle attività programmate.

Art. 22.
Rapporti convenzionali

I comuni, le comunità montane e le UU.SS.LL., per le rispettive competenze, in carenza di proprie strutture, possono stabilire rapporti convenzionali con enti pubblici o privati e associazioni di volontariato senza fini di lucro, per la gestione dei presidi e dell'attività per l'assistenza di portatori di handicaps.

Le covenzioni devono essere conformi allo schema tipo previsto dal regolamento di attuazione della presente legge ed uniformarsi ai criteri in esso contenuti.

Art. 23.

I criteri e le modalità di intervento della presente legge sono disciplinati dall'allegato Regolamento di attuazione.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.
Adeguamento delle strutture convenzionate

Le strutture già convenzionate con la Regione e con le amministrazioni provinciali, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono in possesso dei requisiti di cui all'allegato *D* del regolamento, sono temporaneamente iscritte, in speciale elenco, all'albo regionale di cui all'art. 10.

Entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge gli enti gestori, pena la decadenza dell'iscrizione all'albo regionale, devono presentare un piano di ristrutturazione per adeguare le strutture ai requisiti e alle caratteristiche operative previste negli allegati *D* ed *E* del regolamento.

Il piano di ristrutturazione dovrà essere realizzato nel tempo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre tale termine non sarà consentita l'iscrizione all'albo regionale di strutture non aventi le caratteristiche disposte dalla legge.

Art. 25.
Contributi per l'adeguamento delle strutture convenzionate

Gli enti gestori di strutture di cui l'U.S.L. competente per territorio abbia recepito il rapporto convenzionale, possono presentare alla giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, richiesta di contributi per piani di ristrutturazione finalizzati all'adeguamento delle strutture secondo quanto previsto dall'art. 24.

La giunta regionale, entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone il piano per l'assegnazione dei contributi, che comunque saranno concessi nella misura massima del 30% della spesa totale, sulla base dei seguenti criteri:

operatività infrazonale o zonale di preferenza;
equilibrata distribuzione territoriale delle risorse;
adeguatezza dei costi ai benefici;
tempestività e qualità delle opere di ristrutturazione.

I controlli sull'uso dei contributi di cui al presente articolo sono quelli previsti dalla vigente normativa in materia.

Art. 26.
Contributi economici alle famiglie

Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, le UU.SS.LL. sono autorizzate ad erogare un contributo economico alle famiglie che provvedono direttamente all'assistenza di soggetti non autosufficienti portatori di handicaps psico-fisici, incapaci di provvedere ai propri bisogni primari e che rendono necessaria un'assistenza intensa e continuativa.

Tale contributo viene erogato allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:

a) rientro in famiglia di handicappati già ricoverati a tempo pieno in istituti;

b) diffusione dell'affidamento familiare di minori handicappati limitatamente a uno per famiglia, salvo il caso di consanguinei;

c) socializzazione dell'handicappato e suo rapporto con l'ambiente circostante;

d) alleviamento delle condizioni di vita della famiglia dell'handicappato;

e) predisposizione di un ambiente idoneo alla vita dell'handicappato;

f) copertura delle spese per i contributi dovuti all'INPS da parte del familiare-collaboratore domestico ai fini pensionistici secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1403 del 31 dicembre 1971;

g) copertura di spese particolari e documentate per le quali non sono previsti altri tipi di provvidenze.

Il contributo economico alle famiglie è pari al 25% dell'importo della retta giornaliera di assistenza per l'internato a tempo pieno.

L'U.S.L. è tenuta a comunicare per iscritto il numero ed il nominativo delle famiglie destinatarie del contributo al loro comune di residenza, al comitato di cui all'art. 19 ed alla struttura regionale di cui all'art. 11 che esprimeranno osservazioni anche ai fini del controllo sul migliore uso di tale contributo.

Alla fine del triennio il consiglio regionale valuterà l'opportunità di prorogare le norme contenute nel presente articolo ed, in ogni caso, l'entità del contributo dovrà essere fissato tenendo conto della quantità e qualità dei servizi pubblici offerti in zona e sarà rideterminato ogni qualvolta lo standard quali-quantitativo di tali servizi subirà apprezzabili variazioni.

Art. 27.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1984 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 52, 56, 1800, 1805, 1815, 1900, 1902, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, nonché con quello di cui al cap. 1911, di nuova istituzione, con la denominazione « Contributi alle UU.SS.LL., ai comuni singoli ed associati ed alle comunità montane per interventi e servizi a favore dei soggetti portatori di handicaps, psichici e sensoriali » e con la dotazione di lire 4 miliardi, in termini di competenza e di cassa, mediante prelievo della somma occorrente dallo stanziamento di cui al cap. 300 dello stato di previsione medesimo che si riduce di pari importo.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti, la cui entità sarà determinata dalle leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive integrazioni e modifiche.

Art. 28.
Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 15 marzo 1984

FANTINI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1984, n. **12**.

Interventi urgenti e provvidenze a sostegno dell'artigianato e del commercio a seguito del fenomeno del bradisismo a Pozzuoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del 2 aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere la ripresa economica e la salvaguardia dei livelli occupazionali nel settore commerciale ed artigianale della città di Pozzuoli, colpita dal fenomeno del bradisismo, la giunta regionale è autorizzata ad assegnare al comune di Pozzuoli la somma di 3 miliardi e 500 milioni sulla base dei criteri di cui all'art. 2, individuando le quote e le percentuali da assegnare a ciascun tipo di intervento previsto.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo va destinata:

a) a risarcire i danni subiti dal bradisismo;

b) a favorire la ripresa delle attività commerciali ed artigiane;

c) a favorire la delocalizzazione delle attività in zone e/o locali diversi da quelli danneggiati o inagibili;

d) a favorire l'ammodernamento ed il potenziamento tecnico-produttivo delle aziende artigiane e commerciali attraverso l'acquisto di macchinari ed attrezzature.

Art. 3.

Il comune di Pozzuoli, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, riceve le domande di contributo dalle imprese interessate ed entro i trenta giorni successivi assegna i fondi mediante un piano di riparto, previo parere delle organizzazioni rappresentative e sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei settori interessati, presenti sul suo territorio, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 4.

Il sindaco di Pozzuoli, sulla base del piano di riparto approvato dal consiglio comunale, procede, direttamente alla erogazione dei fondi alle imprese interessate.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata ad assegnare al comune di Pozzuoli la somma di 1 miliardo come intervento straordinario e di emergenza per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree attrezzate destinate alla ricollocazione di attività artigiane sgomberate a seguito di danneggiamento o inagibilità dei locali.

Il comune di Pozzuoli, entro il termine di trenta giorni della entrata in vigore della presente legge, individua le aree relative.

La deliberazione del consiglio comunale di individuazione delle aree ha valore di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere previste nel relativo progetto di urbanizzazione.

Gli appalti conseguenziali sono espletati dal comune di Pozzuoli secondo la normativa vigente in materia.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito complessivamente in lire 4 miliardi e 500 milioni, si provvede con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 1112, di nuova istituzione, con la denominazione: «Fondo al comune di Pozzuoli a seguito del fenomeno del bradisismo», dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, prelevando l'occorrente somma, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, dallo stanziamento di cui al cap. 301 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983, che si riduce di pari importo.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 15 marzo 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1984, n. **13**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del 2 aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16, vengono apportate le integrazioni e le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

All'art. 2, comma primo, viene aggiunto il seguente punto:

d) il contributo da erogare per coprire la spesa relativa:

agli accordi integrativi aziendali, nei limiti degli incrementi di produttività di cui al C.C.N.L. 17 giugno 1982 e riconosciuti dalla giunta regionale comportanti riduzione di prestazione di lavoro straordinario del personale dipendente rispetto alla media del biennio precedente nei limiti ammessi alla presente legge e/o miglioramenti del rapporto km/agente;

agli accordi integrativi aziendali, riconosciuti dalla giunta regionale, stipulati in applicazione dell'accordo nazionale 20 maggio 1983.

All'art. 2, comma primo, dopo il punto *d*) viene aggiunto il seguente comma:

Il contributo da erogarsi ai sensi del precedente punto *d*) subisce riduzioni pari agli incrementi delle prestazioni di lavoro straordinario e/o del coefficiente agente/km rispetto a quanto determinato nei progetti dei recuperi produttivi.

Art. 3.

L'art. 4, comma primo, lettera *a*), viene modificato come segue con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il costo chilometrico del personale, da determinare assumendo il costo del conducente di linea di livello 7° con anzianità zero, con i seguenti correttivi da tenere conto delle realtà aziendali:

maggiorazione percentuale per ogni scatto, o frazione di scatto, di anzianità del personale dipendente in relazione al numero medio aziendale degli scatti di anzianità;

maggiorazione percentuale per ogni ora al mese procapite di lavoro straordinario, lavoro festivo e lavoro straordinario festivo, in relazione al numero medio aziendale pro-capite, con un limite massimo che verrà stabilito dalla giunta regionale entro il **31 dicembre di ciascuno anno per l'anno successivo**, subordinatamente ed in rapporto, per i servizi urbani e per quelli definiti suburbani ai sensi del quinto comma del successivo

art. 9 esercitati da aziende tenute all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, alle carenze di organico riferite a specifici settori aziendali; per tali servizi, in considerazione di esigenze particolari, può essere ammessa un'ulteriore integrazione di lavoro straordinario nel limite massimo che verrà stabilito dalla giunta regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno per l'anno successivo. Per i servizi extraurbani valgono i limiti di lavoro straordinario e la relativa disciplina previsti dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, per il personale ivi previsto; per il personale non contemplato nell'art. 3 della legge il limite massimo verrà stabilito dalla giunta regionale entro il 31 dicembre di ciascun anno per l'anno successivo;

maggiorazione percentuale per ogni concorso pasto al mese pro-capite, in relazione alla media aziendale;

maggiorazione percentuale per ogni quota di trasferta al mese pro-capite in relazione alla media aziendale;

maggiorazione per l'anno 1984 di una quota pari alle indennità per agente unico corrisposte dalle aziende in base ad accordi aziendali e/o regionali esistenti alla data del 31 dicembre 1983.

Ogni nuova istituzione o variazione di dette indennità dovrà essere contenuta nei limiti massimi ammissibili, che la giunta regionale determinerà, per l'anno 1984 e successivi, entro il 31 dicembre di ciascuno anno per l'anno successivo

Art. 4.

L'art. 4, comma primo, lettera *F*, viene integrato come segue:

categoria IX: con oltre 6500 dipendenti, per la quale il costo delle spese generali e diverse, determinato al 1° luglio 1981 è fissato, ai sensi della lettera *f*) del titolo II del regolamento di attuazione dell'art. 15 della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16, in L. 13.000.000 per autobus anno; il costo degli ammortamenti o affitti di impianti e fabbricati determinato al 1° luglio 1981 è fissato, ai sensi della lettera *g*) del succitato titolo II del regolamento di attuazione, in L. 3.100.000 per autobus anno; la misura percentuale di cui al secondo comma dell'art. 8 è determinata, ai sensi del terzo capoverso del titolo IV del succitato regolamento di attuazione, al 15%.

Art. 5.

All'art. 8 viene aggiunto il seguente quarto comma:

« Per i servizi con programmi di esercizio annuali articolati in rapporto alle esigenze di trasporto di maestranze legate a turni di servizio di opifici industriali, le percorrenze improduttive, in luogo di quanto stabilito al precedente secondo comma, concorrono tutte ai fini della determinazione del contributo di cui alla presente legge, e vengono a tal fine formalizzate con provvedimento della giunta regionale ».

Art. 6.

All'art. 9 è aggiunto il seguente sesto comma:

« In luogo di quanto stabilito al precedente terzo comma, i ricavi dei servizi indicati al quarto comma del precedente art. 8, non potranno essere considerati in misura inferiore a quella derivante dall'applicazione agli stessi del tasso programmato di inflazione per l'anno successivo.

Art. 7.

La lettera *a*) del primo comma dell'art. 10 è così sostituita:

a) delle percorrenze risultanti dai programmi di esercizio approvati dalla Regione per quelle di concessione regionale, incrementate secondo i criteri di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 8, e certificate dal consiglio comunale per quelle di concessione comunale incrementate secondo i criteri di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 8 e comunque conformi ai dati risultanti dai fogli di corsa di cui al successivo art. 12.

Art. 8.

All'art. 10 è aggiunta la seguente lettera *d*):

d) dei ricavi effettivamente conseguiti.

All'art. 10 sono aggiunti i seguenti commi:

« I ricavi di cui alla lettera *d*) del precedente primo comma non potranno comunque essere considerati in misura inferiore a quella derivante dalla applicazione della percentuale stabilita dal Ministero dei trasporti ai sensi del comma primo, lettera *b*), dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, ai costi effettivi rilevati per l'anno a cui si riferisce il conguaglio ai sensi del successivo art. 13.

Per i servizi di cui al quarto comma del precedente art. 8, in luogo di quanto stabilito al comma precedente, i ricavi non potranno comunque essere considerati in misura inferiore a quella conseguita per i medesimi servizi l'anno precedente a quello cui si riferisce il conguaglio e maggiorati del programmato tasso di inflazione ».

Art. 9.

All'art. 13 è aggiunto il seguente settimo comma:

« Sulla base dei raffronti risultanti dalle tabelle di cui al precedente quarto comma, nell'ambito di un'analisi comparata tra imprese e/o aziende, la giunta regionale su proposta dell'assessore ai trasporti attua il riordino dei servizi, nell'ambito dei poteri di cui al quarto comma dell'art. 11 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 40. In tal caso si applica il sesto comma dell'art. 11 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 40 ».

Art. 10.

All'art. 17 il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Gli aumenti dei prezzi degli abbonamenti derivanti dall'applicazione del precedente comma secondo saranno attuati con gradualità e non potranno superare:

in fase di prima applicazione e fino al 30 giugno 1983, il 50 per cento dei prezzi vigenti con gli arrotondamenti previsti dalla legislazione regionale vigente. All'uopo le aziende dovranno inviare al servizio trasporti le nuove tabelle polimetriche entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

dal 1° luglio 1983 l'ulteriore 50 per cento rispetto ai prezzi fino a tale data;

ad eccezione dei prezzi degli abbonamenti speciali per lavoratori in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali restano inalterati fino al 31 marzo 1984, in attesa della definizione del riordino di cui al primo comma del presente articolo ».

Art. 11.

Le integrazioni di cui alla presente legge hanno la medesima decorrenza applicativa della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16.

Art. 12.

Il termine previsto dall'art. 11, quarto comma, della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16, viene prorogato alla data corrispondente al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui al cap. 530 del bilancio di previsione per l'anno 1984 denominato « Interventi regionali in materia di servizi di pubblico trasporto locale per viaggiatori (legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16) », che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 15 marzo 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1984, n. 14.

Regolamentazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 2 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica e delle relative leggi regionali di attuazione, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.AA.BB.) operanti esclusivamente nel territorio regionale che si trovano nelle condizioni previste dall'art 70, primo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6792, vengono dichiarate estinte con provvedimento del consiglio regionale nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla presente legge.

La presente legge non si applica alle II.PP.AA.BB. già escluse con decreto del presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge regionale 11 novembre 1980, n. 65.

Art. 2.

L'estinzione può essere proposta:

a) dagli organi statutari di amministrazione delle istituzioni;

b) dal comune nel cui territorio trovasi la sede ovvero, in tutto o in parte, il patrimonio immobiliare della istituzione;

c) dall'assemblea dei comuni singoli od associati nel cui territorio è posta la sede della istituzione;

d) dalla giunta regionale.

Sulla proposta formulata da uno dei soggetti di cui al comma precedente è acquisito il parere dei soggetti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), ai quali è pertanto trasmessa, a cura dello stesso proponente, copia del provvedimento di proposta.

I pareri devono pervenire nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta alla giunta regionale la quale è tenuta a formulare la conseguente determinazione al consiglio munita del proprio parere. Trascorso tale termine le amministrazioni che non hanno adottato alcuna deliberazione sono considerate assenzienti.

La giunta regionale provvede altresì ad acquisire il parere dell'ente destinatario dei beni e del personale dell'istituzione.

Art. 3.

L'organo di amministrazione dell'I.P.A.B., mediante l'atto deliberativo con il quale promuove l'estinzione e comunque entro i trenta giorni successivi al termine di cui al terzo comma dell'art. 2, provvede altresì a:

a) rilevare la consistenza patrimoniale desunta dagli inventari presso l'ente, da iscrizioni catastali o ipotecarie o da trascrizione sui registri immobiliari; l'elencazione e catalogazione, nonché la identificazione dei beni patrimoniali appartenenti alle II.PP.AA.BB.;

b) effettuare la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti;

c) effettuare la ricognizione del personale dipendente, di ruolo e non di ruolo, in servizio alla data del 30 aprile 1979, mediante la formazione di un elenco nominativo dal quale risultino per ciascun dipendente oltre ai dati anagrafici, la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica ed il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico; in caso di mancata funzionalità o di inadempienza anche parziale da parte degli organi amministrativi, per le rilevazioni e ricognizioni di cui al primo comma e per gli adempimenti di cui all'art. 5, il comune nomina un commissario;

d) trasmettere copia dell'ultimo bilancio approvato.

Art. 4.

Con il provvedimento di estinzione di cui al precedente articolo 1, il consiglio regionale individua il comune, al quale sono trasferiti il personale e la proprietà dei beni.

Il comune subentra nei contratti pendenti a qualsiasi titolo inerenti i beni e le loro pertinenze, oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti.

Il patrimonio immobiliare delle II.PP.AA.BB. dichiarate soppresse, attribuito ai comuni conserva la destinazione ai servizi sociali.

Art. 5.

Il provvedimento di estinzione divenuto esecutivo a termini di legge, è comunicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al legale rappresentante dell'istituzione estinta ed agli enti interessati alle attribuzioni previste dagli articoli precedenti.

Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, il legale rappresentante dell'istituzione effettua la consegna dei beni da attribuire agli enti destinatari mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento, in contraddittorio, dei legali rappresentanti dei predetti enti.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore degli enti competenti, da eseguirsi a cura e spese degli stessi nei termini di legge.

Art. 6.

Il personale di ruolo o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso l'I.P.A.B. è assegnato con il provvedimento di estinzione agli enti ai quali sono attribuiti i beni della istituzione a norma degli articoli 3 e 4 della presente legge.

Gli enti subentrano altresì nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera in corso alla data di trasferimento del personale di cui al comma precedente.

Al personale di cui al primo comma continuano ad applicarsi provvisoriamente, fino all'inquadramento nei ruoli organici del personale degli enti di rispettiva destinazione, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico vigenti nell'istituzione di provenienza alla data del trasferimento.

Entro sei mesi dalla data del decreto di trasferimento, di cui all'art. 1 della presente legge, il comune provvederà, per ogni effetto e conseguenza, al definitivo inquadramento del personale come innanzi individuato, secondo le norme previste dal contratto nazionale degli enti locali, assicurando la continuità del servizio di assistenza.

Art. 7.

Il trasferimento dei beni e del personale già utilizzati dall'I.P.A.B. estinta in base all'art. 1 può essere destinato anche per attività che rientrano tra le funzioni del Servizio sanitario nazionale.

L'individuazione dei beni e del personale destinato a funzioni o servizi di carattere sanitario è eseguita dal consiglio regionale con il provvedimento di estinzione.

Le unità sanitarie locali di destinazione applicano al suddetto personale le norme contrattuali e gli accordi degli enti di provenienza ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 8.

Fino all'adozione della legge di riforma dell'assistenza o di legge nazionale che detti norme in merito, è fatto divieto agli organi amministrativi delle II.PP.AA.BB., aventi sede nel territorio regionale, di procedere alla alienazione o trasformazione di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente.

In deroga ai divieto di cui al precedente comma, la giunta regionale, sentiti i comuni singoli o associati interessati, può autorizzare di volta in volta gli atti strettamente necessari alla realizzazione dei programmi di pubblico interesse.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 15 marzo 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1984, n. 15.
Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 2 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Attività ricettiva

E' attività ricettiva l'attività diretta alla produzione dei servizi per l'ospitalità.

Le aziende organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva si distinguono in aziende ricettive alberghiere ed in aziende ricettive all'aria aperta e con la presente legge si classificano nell'interesse pubblico ed ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nell'allegato prontuario di classificazione.

Art. 2.
Aziende ricettive alberghiere

Le aziende ricettive alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.

Sono considerate aziende ricettive alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti e le residenze turistico-alberghiere.

Sono alberghi le aziende ricettive aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo che, ubicate in uno o più stabili, o parte di stabili, possiedono i requisiti minimi di cui all'art. 4 della presente legge e quelli indicati nella tabella *A* dell'allegato.

Possono assumere la denominazione di «Motel» gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni.

I «Motel», qualunque sia il numero di stelle assegnato, devono assicurare uno standard minimo di servizio di autorimessa per box o parcheggio con tanti posti macchina e/o imbarcazioni quante sono le camere degli ospiti maggiorati del 10% nonché servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per turisti motorizzati (per via terra e per via mare), rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar. Possono assumere la denominazione di «Villaggio-albergo» le aziende che, dotate dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

Sono «residenze turistico-alberghiere» le aziende alberghiere che offrono alloggio in almeno sette unità abitative arredate costituite da uno o più locali forniti di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui alla tabella *B* dell'allegato.

Art. 3.
Aziende ricettive all'aria aperta

Le aziende ricettive all'aria aperta sono esercizi pubblici a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio al pubblico sia in propri allestimenti sia in spazi atti ad ospitare turisti forniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili; le aziende ricettive all'aria aperta possono disporre di ristorante, spaccio, bar ed altri servizi accessori.

Sono considerati aziende ricettive all'aria aperta e vengono assoggettati alla relativa disciplina i villaggi turistici ed i campeggi.

Sono villaggi turistici le aziende ricettive all'aria aperta organizzate per il soggiorno e la sosta dei turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, in tende, roulottes ed altri manufatti realizzati in materiali leggeri non vincolati permanentemente al suolo (semplicemente appoggiati o ancorati al suolo).

Sono campeggi le aziende ricettive all'aria aperta attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende e di altri mezzi autonomi di pernottamento purché trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale.

I villaggi turistici ed i campeggi devono possedere i requisiti indicati nelle tabelle *C* e *D*.

Nei campeggi è consentita la presenza di tende o roulottes installate a cura della gestione, quali mezzi sussidiari di pernottamento, purché in misura non superiore al 15% del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al 15% del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

Art. 4.
Classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta

Le aziende ricettive alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.

Ai fini della classifica «gli alberghi» devono comunque possedere i seguenti requisiti:

a) almeno sette camere destinate alla ricettività;

b) almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;

c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;

d) un locale ad uso comune.

Gli alberghi classificati a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva «Lusso» mediante autorizzazione del comune, quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale stabiliti mediante legge regionale.

Alle residenze turistiche alberghiere non può essere attribuita la classificazione con contrassegno inferiore a due stelle.

Alle aziende ricettive all'aria aperta la classificazione è effettuata con l'attribuzione di una, due, tre, quattro stelle.

L'attribuzione del numero delle stelle è effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.

L'attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio, la quale deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero delle camere e dei letti, al numero dei posti tenda, al periodo di apertura (stagionale o annuale) ed all'ubicazione.

E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno o all'interno di ciascuna azienda ricettiva alberghiera ed all'aria aperta, il segno distintivo corrispondente al numero di stelle assegnate.

La classificazione ha validità per un quinquennio con decorrenza dal 1° gennaio. Per le nuove aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta attivate durante il quinquennio e per le aziende riclassificate ai sensi dell'art. 9 la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

Le operazioni di classifica delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta devono essere espletate nel semestre precedente l'anno di inizio del quinquennio di validità della classificazione stessa.

Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio.

Art. 5.

Vengono classificate con una stella le mini aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzole e svolgono la propria attività, integrata anche con le altre attività extra turistiche, a supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.

Art. 6.

I campeggi ed i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva « A » (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati dal comune ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente articolo può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore, e deve essere indicata nelle guide specializzate nonchè segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.

Art. 7.

Assegnazione della classifica

Per le aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta in attività la classificazione viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile o del terreno interessato e degli elementi denunciati.

Per le nuove aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta la classifica viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati, ed assegnato in via definitiva entro novanta giorni dall'inizio dell'attività dell'esercizio a seguito di accertamento da parte del comune.

Art. 8.

Dipendenze

Le dipendenze delle aziende ricettive alberghiere devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre e vengono classificate sulla base dei requisiti posseduti.

Art. 9.

Revisione di classifica

Qualora durante il quinquennio intervengono notevoli mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva alberghiera ed all'aria aperta o qualora non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda ricettiva stessa al livello di classificazione cui è stata assegnata, si provvede, di ufficio, o a domanda, alla revisione della classifica dell'azienda ricettiva, in corrispondenza alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti.

In presenza di sopravvenute carenze dei requisiti per il mantenimento del livello di classifica assegnata, il titolare della licenza di esercizio è tenuto a farne denuncia all'ente a ciò preposto, nel cui territorio è sita l'azienda ricettiva alberghiera ed all'aria, per l'adozione del provvedimento di classifica.

Art. 10.

Denominazione di azienda ricettiva alberghiera ed all'aria aperta

La denominazione per ciascuna azienda ricettiva è attribuita previa approvazione del comune.

La denominazione di una azienda ricettiva non può essere assunta da altre aventi sedi nello stesso territorio comunale né, in caso di azienda cessata, senza formale autorizzazione del titolare dell'azienda stessa cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigenti in materia.

Art. 11.

Esercizio delle funzioni amministrative di classificazione da parte dell'ente preposto

Le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive alberghiere sono delegate ai comuni ai sensi dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed art. 19, comma primo, lettera *C*), legge regionale n. 54 del 28 maggio 1980. Tali funzioni vengono esercitate dai comuni sentito l'ente turistico competente per territorio.

Per l'assegnazione di una determinata classifica i titolari della licenza di esercizio delle aziende ricettive alberghiere devono, entro il mese di giugno dell'anno precedente il quinquennio di classificazione, inoltrare al comune, nel cui territorio è sita l'azienda stessa, una denuncia contenente tutti gli elementi relativi: alle « prestazioni di servizi », alle « dotazioni, impianti ed attrezzature », nonché alla « ubicazione ed aspetti ». Coloro che richiedono la classificazione a cinque stelle possono anche richiedere l'aggiunta della denominazione « Lusso ».

Stessa denuncia deve essere presentata in casi di nuova apertura, durante il quinquennio, di azienda ricettiva.

Ogni provvedimento di classificazione viene adottato dal comune competente per territorio con deliberazione del consiglio comunale entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda.

Entro lo stesso termine il comune può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ed eventualmente accertare d'ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione di classifica.

Il provvedimento di classifica viene trasmesso alla provincia competente per territorio per l'approvazione.

Il provvedimento di classifica è comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicata nel Foglio annunzi legali della provincia.

Art. 12.

I comuni autorizzano l'assunzione della denominazione « Lusso » agli alberghi classificati in cinque stelle previo parere favorevole della giunta regionale.

Art. 13.

Classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta

Ai comuni sono attribuite le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 19, primo comma, lettera *a*), della legge regionale n. 54 del 29 maggio 1980.

I comuni provvederanno alla classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta tenendo presente i requisiti di strutture e di servizi indicati nella presente legge sentito l'ente turistico competente per territorio.

Art. 14.

Pubblicazione degli elenchi degli esercizi classificati

Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, la provincia trasmette alla Regione gli elenchi delle aziende ricettive classificate e, separatamente, quelli delle aziende ricettive per le quali siano stati presentati ricorsi.

La giunta regionale provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione degli elenchi, divisi per provincia, contenenti le classificazioni divenute definitive.

Per le aziende ricettive alberghiere le cui classificazioni siano state impugnate con ricorso, e per le aziende la cui gestione sia iniziata durante il quinquennio, si provvede con elenchi suppletivi.

La Regione provvede, altresì, all'invio degli elenchi delle aziende ricettive classificate all'Ente nazionale italiano per il turismo per la pubblicazione dell'annuario degli alberghi di Italia.

Art. 15.

Attribuzione di migliore classificazione

Il titolare di un esercizio alberghiero o il proprietario dello stabile relativo, il quale realizza opere di miglioramento delle strutture degli impianti o dei servizi, tali che l'azienda ricettiva possa ottenere una migliore classificazione, ne dà comunicazione al comune competente per la classificazione, corredandola di una dettagliata descrizione dei lavori eseguiti. Il comune accertata l'idoneità delle modificazioni apportate e sentito l'ente turistico competente per territorio, dispone conseguentemente in ordine alla classificazione dell'esercizio.

Art. 16.

Provvidenze per agevolare la migliore classificazione

Il titolare dell'azienda ricettiva o il proprietario dello stabile, in occasione dei lavori di modifica di cui al precedente articolo, che intenda usufruire delle provvidenze previste dalle leggi regionali di incentivazione turistica, può produrre domanda al presidente della giunta regionale, tramite il comune competente per territorio corredandola del progetto dei lavori da eseguire e del preventivo di spesa.

Di tali domande di finanziamento debitamente istruite, previo accertamento dell'idoneità e utilità delle opere progettate, viene tenuto conto nella formulazione dei piani di riparto dei fondi destinati allo sviluppo della ricettività alberghiera.

Art. 17.

Sanzioni per mancata denuncia

Al titolare dell'azienda ricettiva che non abbia ottemperato all'obbligo della denuncia di cui all'art. 9 della presente legge, viene revocata la licenza di esercizio previa diffida.

La licenza può nuovamente essere concessa previa classificazione dell'azienda ricettiva allorchè siano adempiuti gli obblighi relativi.

Art. 18.

Comportamento ostativo del titolare dell'azienda ricettiva

Il titolare dell'azienda ricettiva il quale non fornisce le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consenta gli accertamenti superiormente disposti allo stesso fine, soggiace alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.

Il comune può disporre, in caso di persistenza nel rifiuto, la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il titolare dell'azienda ricettiva non abbia ottemperato a tale obbligo.

Art. 19.

Sanzioni per attribuzione di falsa classificazione

Il titolare il quale omette di indicare la classificazione o attribuisca alla propria azienda ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo una classificazione, una denominazione o una insegna diversa da quelle autorizzate o affermi la sussistenza di attrezzatura non conforme a quella esistente, soggiace alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000, indipendentemente dalla applicazione di eventuali sanzioni penali. La stessa sanzione si applica nei confronti del titolare che ometta di indicare la categoria (stella).

In relazione a tali inadempienze il comune può disporre la sospensione della licenza di esercizio da dieci a sessanta giorni. I provvedimenti delle sanzioni previste dall'art. 18 e dal presente articolo sono devoluti al comune.

Art. 20.

Esercizio delle funzioni di vigilanza

Ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e quelle delle autorità sanitarie per i relativi settori di competenza, la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dai comuni.

Art. 21.

Limite di applicazione

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme attualmente vigenti.

Art. 22.

Disposizioni transitorie e finali

La nuova classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta è operante dal 1° gennaio 1985. Fino al 30 giugno 1984 si applicano le norme del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, e successive modificazioni ed integrazioni, per le aziende ricettive alberghiere, mentre per le aziende ricettive all'aria aperta si applicano le norme della legge 31 marzo 1958, n. 326 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, n. 869.

In sede di prima applicazione della presente legge, le aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta in attività, aspiranti all'attribuzione di una stella, sono collocate a tale livello di classificazione anche se difettino di taluni requisiti obbligati per il medesimo livello di classificazione, purchè i requisiti in possesso totalizzino il punteggio minimo di trenta punti nel caso di aziende alberghiere e di quaranta punti nel caso di aziende ricettive all'aria aperta e a condizione che si dotino dei requisiti obbligati entro il 31 dicembre 1985.

Art. 23.

Il primo quinquennio di validità della classificazione delle aziende ricettive alberghiere e delle residenze turistiche alberghiere e delle aziende ricettive all'aria aperta scade alla data del 31 dicembre 1987. Gli alberghi che non possiedono i requisiti di almeno sette camere destinate alla ricettività e di un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera mantengono fino al 31 dicembre 1985 la classifica loro attribuita a condizione che entro il 31 dicembre 1984 presentino al comune un progetto di adeguamento e che realizzino tale progetto entro il 31 dicembre 1985.

Trascorsi inutilmente detti termini la classifica viene revocata e, conseguentemente, viene revocata la licenza di esercizio.

Art. 24.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno è prevista la seguente equiparazione di categoria:

alberghi di lusso - alberghi con 5 stelle e 5 stelle «L»;

alberghi di I categoria - alberghi con 4 stelle e res. tur. alberghiere con 4 stelle;

alberghi di II categoria e pensioni di I categoria - alberghi con 3 stelle e res. tur. alberghiere con 3 stelle, campeggi e villaggi turistici con 4 stelle;

alberghi di III categoria e pensioni di II categoria - alberghi con 2 stelle, res. tur. alberghiere con 2 stelle, campeggi e villaggi turistici con 3 stelle;

alberghi di IV categoria e pensioni di III categoria - alberghi con 1 stella, campeggi, villaggi turistici con 1 stella;

locande - campeggi e villaggi turistici con 1 stella.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 15 marzo 1984

FANTINI

(Omissis).

(2027)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai *concorsi* e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari.*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227